



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 101 del 15/07/2021

ORIGINALE

Oggetto : MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 – PROROGA TERMINE
VERSAMENTO RATE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE E
DEFINIZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , addì **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **15:00** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	x
SARRACINO SIMONA	Vice Sindaco	x
AGATI MARIO NATALINO	Assessore	
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
ZANNI ROBERTA	Assessore	x

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 – PROROGA TERMINE VERSAMENTO RATE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE E DEFINIZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI COVID UTENZE NON DOMESTICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse tipologie categorie di attività;

Richiamati, a riguardo, i seguenti atti emergenziali:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini dell'imposizione tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
- con la medesima ratio adottata dal legislatore in materia di proroga dell'esenzione del Canone Unico di cui all'art. 30, co. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, le agevolazioni riconosciute tengono conto in modo non strettamente matematico dei periodi di chiusura e restrizioni subiti durante il lockdown, ma valutano la complessiva fase di contrazione e recessione che ha portato ad un significativo calo delle vendite;

Tenuto conto anche della riforma introdotta dal D.Lgs 116/2020 al Testo unico Ambientale, che ha risvolti sia sulla modalità di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti che sull'applicazione della Tassa Rifiuti, con particolare riferimento alle utenze non domestiche e che si è in attesa di chiarimenti normativi;

Visto l'art. 20 dell'attuale Regolamento per l'applicazione della TARI che al comma 4) prevede: "Su richiesta dell'Ufficio competente, con atto della Giunta Comunale, tali scadenze possono essere modificate nel numero e nella data" e al comma 6) che: "La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari:";

Richiamato il vigente Regolamento TARI del Comune di Formigine approvato con delibera di C.C. n. 34 del 10/04/2014, modificato con delibere di C.C. n. 61 del 23/07/2015, n. 35 del 28/04/2016, n. 71 del 28/09/2017, n. 6 del 28/01/2020 e n. 67 del 29/06/2021;

Premesso che ai sensi dell'art. 20 comma 3, del Regolamento Tari la tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali:

- 30 aprile;
- 31 luglio;
- 2 dicembre.

Si ritiene necessario, al fine di agevolare le attività non domestiche, spostare le scadenze delle rate di acconto Tari anno 2021 relative alle utenze non domestiche;

Si propone, per le motivazioni in premessa riportate, di differire le date di scadenza di versamento della Tari per le utenze non domestiche e di stabilirne il versamento in due rate, così come sotto indicato:

- **31 ottobre 2021**
- **10 dicembre 2021**

Considerato che

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la

- relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- in particolare, l’art. 18 comma 10 nel quale viene precisato che il Consiglio Comunale all’atto della determinazione delle tariffe potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell’art 1 comma 660, legge 147/2013. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.
 - Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021, con particolare riferimento al comma 3 che prevede che “ I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ...”

Tenuto, altresì, conto che in sede di Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/06/2021 sono state deliberate delle riduzioni Tari a favore delle Utenze Non Domestiche, che pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato;

Considerato che in tale delibera è stato precisato che “ I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta, come previsto dal Regolamento Comunale”.

Si propone, al fine di semplificare la richiesta e concessione delle riduzioni di cui sopra, di definire i seguenti criteri:

- 1) la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti, di seguito elencati, per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all’art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni):
- titolari di partita IVA,
 - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
 - svolgono attività d’impresa, arte o professione o producano reddito agrario di cui all’art 32 del TUIR;
 - l’attività non sia cessata o non sia iniziata dopo l’entrata in vigore del DL 41/21 (22/03/21);
 - l’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni di euro;
 - aver subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Per i soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 1/1/2019 spetta l’esenzione anche in assenza di quest’ultimo requisito;

- aver presentato relativa istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021 o possedere i requisiti per la presentazione.
- 2) La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine, a pena di decadenza, del 31/08/2021 su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e messo a disposizione sul sito del Comune di Formigine – sezione entrate e tributi e presso lo sportello del cittadino,
 - 3) la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell’incidenza dell’importo massimo concedibile stanziato a bilancio al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 40%;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

- a) per le motivazioni in premessa riportate, di differire le date di scadenza di versamento della Tari per le utenze non domestiche e di stabilirne il versamento in due rate, così come sotto indicato:
 - **31 ottobre 2021**
 - **10 dicembre 2021**
- b) di definire, al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui alla delibera n. 67 del 29/06/2021, i seguenti criteri:
 - 1) la riduzione è riconosciuta ai contribuenti/gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto di cui all’art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni):
 - titolari di partita IVA,
 - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
 - svolgano attività d’impresa, arte o professione o producano reddito agrario di cui all’art 32 del TUIR;
 - l’attività non sia cessata o non sia iniziata dopo l’entrata in vigore del DL 41/21 (22/03/21);
 - l’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni di euro;
 - aver subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Per i soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 1/1/2019 spetta l’esenzione anche in assenza di quest’ultimo requisito;
 - aver presentato relativa istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021 o possedere i requisiti per la presentazione.

- 2) La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 31/08/2021 su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e messo a disposizione sul sito del Comune di Formigine – sezione entrate e tributi e presso lo sportello del cittadino,
 - 3) la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 40%;
- e) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
